



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA

Via Valli, 40 - 41125 Modena – Tel. 059356140

PEO: moic84400a@istruzione.it – PEC: moic84400a@pec.istruzione.it

Sito web: www.ic6modena.edu.it

C.F.: 94186040369 - Cod. Meccanografico: MOIC84400A

**Il protocollo è indicato nel file di segnature allegato*

BREVE GUIDA ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Premessa – Indizione.

Il procedimento elettorale è disciplinato in particolare dalle norme contenute nel D.lgs 297/94 e nell'OM 215/91 come modificata ed integrata dall'OM 267/95, dall'O.M. 293/96 dall'OM 277/98.

Ogni anno il Ministero emette annualmente la circolare con la quale detta disposizioni delegando agli UU.SS.RR. di fissare la data per il rinnovo dei consigli di istituto del territorio di propria competenza, per l'A.S. 2025/2026 è la n. 40261 del 08/10/2025.

Il rinnovo del consiglio è triennale.

Dunque si effettueranno solo le elezioni di quelli giunti a scadenza o le suppletive in caso di impossibilità di surroga per esaurimento delle liste.

Per gli studenti l'elezione è annuale ed avviene ad ottobre con la procedura semplificata prevista per le elezioni dei rappresentanti di classe salvo che nel caso del rinnovo triennale. I genitori di alunni, anche se maggiorenni, iscritti presso l'istituto dovranno eleggere **otto** rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole di grado inferiore e **quattro** rappresentanti in quello delle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

Gli studenti iscritti nella scuola secondaria di secondo grado eleggono quattro rappresentanti; otto ne scelgono i docenti in servizio, anche non di ruolo incaricati annuali e con supplenza annuale; due il personale ATA in servizio sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale, sempre nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

Preliminari

– Incompatibilità – Scadenze

All'iscrizione i Dirigenti Scolastici promuovono la compilazione di una scheda per la formazione degli elenchi degli elettori che deve contenere: le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita) dell'alunno e dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. L'elettorato attivo e passivo (cioè il diritto di votare e di essere eletti) spetta ad entrambi i genitori ed alle persone fisiche che ne hanno la tutela.

Sono escluse le persone giuridiche, in quanto il voto è personale.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (es. docente-genitore) esercitano l'elettorato attivo e passivo per entrambe, ma se sono eletti per più componenti, devono optare per una delle rappresentanze e sono sostituiti con la procedura di surroga prevista dall'art. 35 del D.L.vo 297/94.

Tuttavia il candidato eletto in più consigli di istituto può continuare a far parte di entrambi i consigli.

Non può invece esercitare l'elettorato attivo e passivo "il docente con incarico di presidenza".

L'iter elettorale segue delle precise scadenze.

In particolare di quelle di immediato interesse per l'elettorato il Dirigente deve curare sia data informazione:

Entro 45 giorni prima delle votazioni è nominata la Commissione Elettorale

Entro 35 giorni prima i Dirigenti comunicano alla commissione elettorale i nominativi degli elettori

Entro 25 giorni prima debbono essere depositati gli elenchi

Entro 5 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione che decide entro i successivi 5 giorni

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni debbono essere presentate le liste dei candidati Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi e ne è consentita la distribuzione nei locali della scuola.

Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste per le riunioni.

Entro 35 giorni prima il Dirigente comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale.

Entro 5 giorni prima i seggi sono nominati e insediati.

1. Quando si svolgono le elezioni?

Le elezioni si svolgono secondo un calendario regionale; sui siti degli Uffici Scolastici Regionali dovrebbe essere presente un Decreto (n. 26157 del 12/10/2022) che fissa i due giorni di svolgimento delle elezioni (una domenica mattina e un lunedì mattina). **Per l'anno scolastico 2025/2028 tali date per la Regione Emilia Romagna saranno 23 e 24 novembre 2025.**

1. Quali sono le scuole interessate?

Tutte quelle in cui il Consiglio di istituto è a scadenza naturale (dura in carica 3 anni) e gli istituti di nuova formazione.

2. Qual è la normativa di riferimento?

Per la procedura elettorale: la normativa più importante è l'OM 15 luglio 1991, in particolar modo gli articoli che vanno dal n. 24 al n. 46; Per le competenze del Consiglio d'istituto: la normativa principale è il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (in particolare art. 8 e art. 10).

3. Quanti sono i componenti per il Consiglio di Istituto?

Istituti scolastici fino a 500 alunni: 6 genitori + 6 docenti + 1 ATA + il preside (nelle scuole superiori: 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA + il preside).

Istituti scolastici oltre i 500 alunni: 8 genitori + 8 docenti + 2 ATA + il preside (nelle scuole superiori: 4 genitori + 4 studenti + 2 ATA + il preside).

4. Chi può essere eletto?

Tutti i genitori (o chi ne fa le veci), tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea).

ATTENZIONE: i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto.

5. Come funziona la commissione elettorale?

Ogni scuola istituisce la propria commissione elettorale composta da 2 genitori + 2 docenti + 1 ATA (nelle scuole superiori da 1 studente + 1 genitore + 2 docenti + 1 ATA) designata dal Dirigente Scolastico che può anche rinnovarla.

Viene nominata non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni.

La commissione elettorale redige la lista degli elettori e, ad elezioni ultimate, attribuisce i seggi proclamando gli eletti.

ATTENZIONE: Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato.

La commissione elettorale

La commissione elettorale è nominata dal Dirigente ed è composta di cinque membri : 2 docenti, 1 A.T.A., 2 genitori, designati dal consiglio di istituto o dallo stesso dirigente ove questo non vi provveda. È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti e che designa un Segretario. Delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione. Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto purché sia assicurata la rappresentanza a tutte le categorie. Tuttavia sono validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti. I suoi membri non possono essere inclusi in liste di candidati. I Dirigenti comunicano gli elenchi degli elettori, che ne devono recare cognome, nome, luogo e data di nascita, alla commissione elettorale che li forma ed aggiorna in ordine alfabetico distinti per le varie componenti e per ogni seggio elettorale e quindi li deposita presso la segreteria a disposizione di chiunque li richieda. È ammesso ricorso in carta semplice alla commissione avverso l'erronea compilazione degli elenchi entro 5 giorni dalla comunicazione del deposito che avviene, lo stesso giorno, mediante avviso affisso all'albo e che è deciso entro i successivi 5 giorni. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, al loro insediamento. Anche di tale invio deve essere data informazione mediante avviso all'albo.

6. Si possono fare ricorsi?

Sì, sono previsti per diversi passaggi.

1. contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori da parte della commissione elettorale (entro 5 giorni dall'affissione degli elenchi all'albo);
2. contro l'erronea compilazione delle schede elettorali, come ad esempio candidati mancanti o esclusi (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo);
3. contro l'esclusione di una lista dalle elezioni (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo);
4. contro i risultati delle elezioni (entro 5 giorni dall'affissione all'albo dei risultati).

7. Come si preparano le liste?

Le liste sono separate per docenti, studenti, genitori e ATA. Ogni lista deve avere un motto. Le firme dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Le liste e la presentazione dei programmi

Le liste dei candidati – elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, eventuale sede di servizio e contrassegnati da numeri arabi progressivi – sono distinte per ciascuna delle componenti e debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente. Infatti nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, ne può presentarne alcuna. Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- *da almeno due elettori della componente ove questi non siano superiori a 20;*
- *da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);*
- *da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200. La norma prevede che le firme di candidati e presentatori siano autenticate – sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, allegati alle liste, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste, indicante gli estremi del documento – dal Dirigente, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora l'identità sia nota all'organo che procede all'autenticazione. Tuttavia deve ritenersi applicabile anche in tal caso il D.P.R.445/2000 che ritiene sufficiente a certe condizioni la semplice allegazione di fotocopia di un documento d'identità in luogo*

dell'autentica. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (pertanto massimo 16 ovvero 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA) Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un'altra. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento che gli organi collegiali sono validamente costituiti "anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza" La commissione elettorale verifica che: 1. le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori appartenenti alla categoria e siano autenticate le firme dei presentatori; 2. le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati appartenenti alla categoria e che le loro firme siano autenticate, Provvede quindi a cancellare i nomi dei candidati inclusi in più liste, per i quali manchi uno di detti requisiti e a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi. Inoltre non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste. Pertanto, qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste. Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso all'U.S.R. I ricorsi sono decisi entro due giorni Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali. L'illustrazione dei programmi, nei termini indicati in precedenza, può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie attraverso riunioni che si tengono durante l'orario di lezione per gli studenti fuori per i genitori. È consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta e, per quanto possibile, della data indicata. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

8. Chi sono i presentatori di lista? Quante firme si devono raccogliere per presentare una lista?

Ogni lista deve essere sottoscritta e presentata.

In ogni modulo c'è uno spazio in cui inserire i sottoscrittori della lista (cosa diversa dai candidati);

- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 10: sono sufficienti 2 firme di elettori appartenenti alla stessa componente;

- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 100: è sufficiente 1/10 delle firme di elettori appartenenti alla stessa componente;

- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono più di 100: sono necessarie 20 firme di elettori appartenenti alla stessa componente.

9. Chi può sottoscrivere la lista?

Possono sottoscrivere tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, dunque anche i candidati e i membri della commissione elettorale.

Ciascun genitore può sottoscrivere solamente una lista.

10. Quanti possono essere i candidati?

Istituti scolastici fino a 500 alunni: da 1 a 12 per i genitori e per i docenti; da 1 a 2 per gli ATA Istituti scolastici oltre i 500 alunni: da 1 a 16 per i genitori e i docenti + da 1 a 4 per gli ATA

12. Quando deve essere presentata la lista?

1. Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

11. Chi deve consegnare materialmente la lista?

La lista deve essere consegnata da uno dei firmatari-sottoscrittori (nella modulistica spesso indicato come il primo firmatario) che diventa così il presentatore ufficiale della lista. Il presentatore si deve recare in segreteria entro il termine stabilito e deve firmare davanti alla commissione elettorale esibendo un documento d'identità.

12. È obbligatorio nominare un rappresentante di lista?

No, ma ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista (uno per ogni seggio e uno per la commissione elettorale).

15. Si può fare campagna elettorale?

Sì, è possibile distribuire materiale elettorale e organizzare assemblee a questo scopo; il periodo di campagna elettorale va dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Si arriva alle elezioni- Preliminari

Le schede elettorali debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza I Dirigenti Scolastici forniscono ai seggi i fogli necessari all'atto dell'insediamento stampando e distribuendo i fac-simili di scheda Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri, la dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto" e cura che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, la dicitura indicante le categorie, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A." Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere vidimate con la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati. Non è indicato secondo quale ordine che è rimesso alle scuole (di prassi alfabetico). Per ogni sede, plesso, succursale deve costituirsi almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni e ove vi siano più di trecento alunni si costituisce normalmente un seggio ogni trecento alunni. Tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora sia richiesto da esigenze organizzative, purché sia assicurata massima facilità di espressione del voto. Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare, ma si possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate ma anche laddove non sia inclusa sono comunque validamente costituiti. Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale.

16. Dove si vota?

La normativa prevede che debba essere costituito un seggio per ogni plesso o sede staccata.

Le elezioni

Si svolgono, di regola, la domenica dalle 8 alle 12 e ed il lunedì dalle 8 alle 13,30. Gli elettori votano previa esibizione di documento di riconoscimento o in mancanza a mezzo riconoscimento dai componenti del seggio, ovvero da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio. Prima di ricevere la scheda devono firmare accanto al loro nome sull'elenco degli elettori. Nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto; in quello riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati; in quello riservato al seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere. Il voto viene espresso personalmente mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda; le preferenze con un segno di matita accanto al nominativo ì del candidato. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta (diversamente di quanto avviene nei consigli di classe). Chiunque sia affetto da grave impedimento esercita il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o della stessa scuola, scelto come accompagnatore Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più

anziano presente, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i presenti. Delle operazioni viene redatto verbale, in duplice originale, sottoscritto da presidente e scrutatori. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

17. Quanti sono e chi sono gli scrutatori?

Di norma sono 3, meglio se rappresentanti delle diverse componenti da eleggere; possono però essere anche in numero inferiore se non si trovano persone disponibili.

I candidati non possono essere anche scrutatori.

18. Chi ha diritto di voto e come si vota?

Genitori (o chi ne fa le veci): votano entrambi i genitori; si vota la lista prescelta e si possono dare fino a due preferenze Docenti e ATA: tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea).

Si possono esprimere fino a due preferenze.

19. Dove si svolge lo scrutinio?

Ogni seggio elettore svolge lo scrutinio e compila il relativo modulo ufficiale, poi lo trasmette al seggio n. 1.

Lo scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e durano ininterrottamente fino al loro completamento. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non è prevista la presenza dei candidati). Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori: Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati: a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria; b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista. Se, invece, +ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti. Se manca il voto di preferenza le schede sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto. L'altro, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

20. Dove si svolge l'attribuzione dei seggi?

Le operazioni per l'attribuzione dei seggi si svolgono al seggio n. 1 (stabilito in precedenza dal Dirigente Scolastico tra tutti i seggi presenti nella scuola) integrato con scrutatori di altri seggi.

Nel seggio n. 1 vengono sommati i risultati ottenuti dalle varie liste e dai vari candidati in tutti i seggi.

21. Come si calcola l'attribuzione dei seggi?

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

L'attribuzione dei posti e la proclamazione

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione. Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Poi determina la cifra elettorale di ciascuna lista, sommando i voti validi riportati dalla lista e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 ... sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. Esempio: Lista I 800 voti Lista II 400 voti Lista III 300 voti dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri: Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100 Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50 Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5 Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all'unità. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto comunicata mediante affissione del relativo elenco all'albo della scuola. I rappresentanti di lista ed i singoli candidati entro 5 giorni dall'affissione possono presentare ricorso alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, che sono decisi entro 5 giorni. È riconosciuto diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini.